

VISITE PASTORALI a scuola durante le lezioni: FUORI LEGGE

La legge italiana non consente che in orario scolastico gli studenti partecipino a messe, preghiere, benedizioni e visite pastorali, siano esse organizzate a scuola, in chiesa o in altri luoghi.

Gli atti di culto in orario scolastico sono espressamente **vietati** dalle Intese sottoscritte dallo Stato con le confessioni religiose di minoranza. I TAR dell'Emilia (giugno 1993) e del Veneto (marzo 1995) hanno evidenziato che le pratiche religiose non sono equiparabili a manifestazioni e attività extrascolastiche e che quindi esse non possono essere deliberate dagli organi collegiali.

L'UAAR è una **associazione di promozione sociale** e la legge le assicura la possibilità di agire in giudizio per tutelare interessi collettivi secondo i propri fini generali, quali la tutela dei diritti di atei e agnostici e l'affermazione del principio costituzionale della laicità dello Stato.

L'UAAR, informata delle visite pastorali programmate nelle scuole padovane, ha pertanto fatto ricorso al **TAR del Veneto** per chiedere che venissero rispettate **le leggi e la Costituzione**, ma i giudici ci hanno negato la legittimazione ad agire, che è stata invece assicurata ad associazioni cattoliche in sentenze analoghe. Hanno inoltre condannato l'UAAR a pagare spese processuali per ben 6000 euro, cifra tanto spropositata da considerarsi punitiva.



Atei e agnostici, nonché i cittadini laici, sono discriminati in Italia: l'UAAR non si arrende.

Ulteriori informazioni su questo tema sul sito www.uaar.it alla pagina:

www.uaar.it/laicita/visite_pastorali

UAAR - Unione Atei - Telefono/Segreteria/Fax: **049.876.2305**

E-mail: info@uaar.it - soslaicita@uaar.it

Indirizzo postale: UAAR - Casella Postale 749 - 35122 Padova

Circolo di Padova: www.uaar.it/padova - padova@uaar.it

COSA DICONO LE LEGGI

Tutte le intese con le confessioni di minoranza (Tavola valdese nel 1984, Chiese avventiste nel 1988, Assemblee di Dio e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane nel 1989), approvate con legge dal Parlamento, prevedono espressamente che **le eventuali cerimonie religiose non devono avvenire durante l'orario scolastico.**

L'azione pastorale va considerata attività di culto: così il Consiglio di Stato, nelle decisioni del 18 ottobre 2002, n. 5769 e del 12 luglio 2004, n. 5059, ha affermato che "del culto è complemento necessario e suo naturale prolungamento la 'cura delle anime', intesa come azione pastorale".

La sentenza 250/93 del TAR dell'Emilia Romagna (poi confermata dalla sentenza 489/95 del TAR del Veneto e da altre ancora) ha sancito **l'illegittimità delle delibere di Consigli di circolo che dispongono lo svolgimento di pratiche religiose in orario scolastico**, ravvisando che la celebrazione di liturgie o di riti religiosi rappresenta un'attività del tutto estranea alla scuola e alle sue attività istituzionali.

Il divieto di atti di culto in orario curricolare è poi confermato, in via generale, dall'art. 311 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

L'art. 27 L. 383/2000 istitutiva delle **associazioni di promozione sociale** recita:

"(Tutela degli interessi sociali e collettivi)

1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

- a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
- b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
- c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).

2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241."

Le associazioni cattoliche sono legittimate, l'UAAR no.

Il Consiglio di Stato, decidendo sull'appello proposto dalle Associazioni cattoliche contro la sentenza del TAR del Veneto che ne aveva escluso la "legittimazione", ha riformato la pronuncia del TAR del Veneto con questa motivazione:

"In quarto luogo, diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado, devono ritenersi ammissibili gli interventi in giudizio proposti dalle due associazioni, Forum ed A.GE. Non è dubbio che le due Associazioni, con il loro intervento, hanno manifestato un interesse simmetrico a quello della ricorrente, e, pertanto, ugualmente meritevole di essere fatto valere in giudizio. Un tale interesse è titolo sufficiente per intervenire in giudizio, senza la necessità di ulteriori specificazioni. L'utilità che può derivare alle due associazioni intervenute dalla conservazione dell'atto impugnato non è certamente di ordine matrimoniale, ma è parimenti di assoluto rilievo giuridico, perché è riconducibile al medesimo ordine di interessi, anche se di segno contrario, fatti valere dalla ricorrente."

Siamo stati condannati a 6000 euro perché abbiamo chiesto il rispetto della legge italiana!

La Corte costituzionale nella sent. 508 del 2000, "in forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione), l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di queste ultime, senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997) ... **Tale posizione di equidistanza e imparzialità è il riflesso del principio di laicità che la Corte costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di 'principio supremo'** (sentenze nn. 203 del 1989, 259 del 1990, 195 del 1993 e 329 del 1997), caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse (sentenza n. 440 del 1995)."

Gli stessi vincoli che derivano a carico dell'amministrazione dal principio di laicità discendono anche dal **principio di imparzialità della pubblica amministrazione** di cui all'art. 97 Cost. Tale ingiustificata preferenza appare anche incompatibile con il divieto di discriminazione sulla base della religione di cui all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. Per violazione degli art. 3, 8 e 19 Cost e degli art. 9 e 14 della CEDU; violazione di legge, per violazione del principio supremo di laicità dello Stato (Costituzione, art. 2, 3, 7, 8, 19, 20); violazione di legge, per violazione dell'art. 97 Cost.